



copia conforme all'originale,
composta di N° 46 pagine
Catanzaro, 08/05/2014
IL DIRIGENTE

REGIONE CALABRIA
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta n. 149636 del 05-05-2014

Assessorato Politiche dell'Ambiente - Dipartimento Politiche dell'Ambiente

Oggetto: "Disposizione in ordine alla gestione dei rifiuti solidi urbani della Regione Calabria – Proposta di ordinanza da adottarsi ai sensi dell'art. 191, d. lgs. 152/2006 e s.m.i. per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio della regione Calabria."

"REGISTRO DELLE ORDINANZE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
CALABRIA"

N° 46 del 08 MAG 2014

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
(ASSUNTO IL PROT. N.)

SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI –
DECRETI DEL PRESIDENTE GIUNTA
REGIONALE

CODICE N. _____

OGGETTO: *Disposizione in ordine alla gestione dei rifiuti solidi urbani della Regione Calabria – Ordinanza Contingibile e Urgente ai sensi dell'art. 191, d. lgs. 152/2006 e s.m.i. per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio della regione Calabria.*

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità e la legittimità del presente atto.

Il Dirigente Generale
Ing. Bruno Guastieri

Publicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria

n. _____ del _____

Parte _____

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO la Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004, recante “*Statuto della Regione Calabria*”, e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “*Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale*”, e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002, recante “*Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali*”, e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante “*Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 24.06.1999 recante “*Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione e successive modificazioni e/o integrazioni*”;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 recante “*D.P.G.R. n° 354 del 24/06/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica*”;

VISTA la D.G.R. n. 770 del 11/11/2006 avente ad oggetto “*Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale*” (L.R. n. 31/2002) e la D.G.R. n. 258 del 14/05/2007 recante “*Modifiche all’ordinamento generale della struttura organizzativa della Giunta Regionale*”;

VISTO l’art. 34, lettera m) dello Statuto Regionale, rubricato “*Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale*”, che espressamente riconosce tra i poteri del Presidente quello di adottare “*i provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente*”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare l’art. 191, così rubricato: “*Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi*”, che prevede, al suo comma 1, che “*...qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente...*”;

VISTA la L. n. 225 del 24 febbraio 1992, recante “*Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile*”, e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 recante “*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*” e, in particolare, l’art. 6 lett. p) in forza del quale, a partire dal 31 dicembre 2010, non ammesso il conferimento in discarica per i rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg, e l’art. 7 che dispone che i rifiuti possano essere conferiti in discarica solo dopo il trattamento;

VISTI i successivi provvedimenti legislativi che hanno ripetutamente differito l’entrata in vigore dei divieti di cui sopra, e da ultimo la legge n. 14/2012 che ne ha stabilito l’efficacia a decorrere dal 01/01/2013;

VISTO il Decreto Ministeriale 27 settembre 2010, “*Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica-Abrogazione D.M. 3 agosto 2005*”;


VISTO il Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 “*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*”;

VISTA l’O.d.C.P.C. n. 57 del 14 marzo 2013, recante “*Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Calabria - Assessorato alle politiche ambientali nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione*”, pubblicata sulla GURI n° 69 del 22 marzo 2013;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 49 del 11.02.2013 “*Approvazione della Proposta delle linee guida per la rimodulazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Calabria*”, a mezzo della quale la Regione Calabria ha inteso, su proposta del Dipartimento Politiche dell’Ambiente, provvedere all’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti alla luce dei nuovi principi espressi dalla normativa nazionale e comunitaria (in specie Direttiva 2008/98/CE);

VISTA la D.G.R. n. 219 del 18 giugno 2013 con la quale l’ing. Bruno Gualtieri è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento n. 14 Politiche dell’Ambiente;

VISTO il D.P.G.R. n. 83 del 18 giugno 2013 di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 14 Politiche dell’Ambiente all’ing. Bruno Gualtieri;


REGIONE CALABRIA
Il Vice Presidente
Antonella S...

VISTA la D.G.R. n. 568 del 13/12/2012 ad oggetto “*Modifica della struttura organizzativa della Giunta regionale*” con la quale si istituisce ai sensi dell’art. 7, comma 4, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 e nelle more della conclusione del procedimento di riorganizzazione della struttura organizzativa della Giunta regionale avviato ai sensi della DGR n. 104/2012, l’Unità organizzativa di progetto denominata “*Rifiuti*” nell’ambito del Settore “*Protezione dell’Ambiente e Qualità della Vita*” del Dipartimento “*Politiche dell’Ambiente*”;

VISTA la DGR n.142 del 22.04.2013 con la quale è stato conferito all’ing. Antonio Augruso, dirigente di ruolo della Giunta regionale matricola n. 045050, la direzione dell’Unità Organizzativa di Progetto “*Rifiuti*” appartenente al Settore n. 2 del Dipartimento “*Politiche dell’Ambiente*”;

VISTO il D.D.G. del Dipartimento Politiche dell’Ambiente n. 3959 del 15/03/2013, recante “*Emergenza rifiuti solidi urbani. Indizione procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 co. 2 lettera c) del D.lgs.163/2006*”;

VISTO il D.D.G. del Dipartimento Politiche dell’Ambiente n. 7086 del 09/05/2011, recante “*OdCPC 57 del 14/03/2013 (G.U. n.69 del 22/03/2013) Emergenza RSU Ricognizione procedure di affidamento impianti pubblici di trattamento rsu- Programmazione interventi Decreto a contrarre*”;

VISTA la Legge regionale 12 aprile 2013, n. 18, recante “*Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi*”;

VISTA la Legge regionale 20 febbraio 2014, n. 6, recante “*Integrazione alla legge regionale 12 aprile 2013 n. 18 (Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi)*”;

PREMESSO

CHE con l’O.d.C.P.C. n. 57 del 14/03/2013 veniva sancita la cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti del territorio della Regione Calabria, individuando quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione l’Assessorato alle Politiche dell’Ambiente e, nello specifico, il Dirigente generale del Dipartimento Politiche dell’Ambiente veniva designato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi in parola, a tal fine impiegando “*le risorse disponibili sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell’ordinanza di protezione civile n° 2696/1997 e successive modifiche ed integrazioni, che viene allo stesso intestata fino al 31 dicembre 2013*”;

CHE il coordinamento delle attività prima afferenti alla gestione commissariale, ora spettante alla Regione, concerne, tra l’altro, il conferimento dei rifiuti urbani in adeguati impianti di trattamento/smaltimento;

CHE il corretto ed adeguato adempimento alla menzionata previsione, incarico di per sé di non indifferente complessità, implica il chiarimento – allo stato non intervenuto, nonostante il nutrito carteggio intercorso tra la Presidenza del Consiglio-Dipartimento della Protezione Civile e il Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria-“Responsabile” ex OdCPC 57/13 – in merito ai poteri e competenze esercitabili e alle risorse impiegabili;

CHE, allo stato, è intervenuta OdCPC n° 146 del 17/02/2014, con la quale viene disposta la proroga dell’intestazione della Contabilità Speciale in capo al Dipartimento Politiche dell’Ambiente, ai fini del perseguimento delle disposizioni contenute nell’OdCPC n° 57/2013, sino al 31/12/2014;

CHE l’Ordinanza Contingibile e Urgente n° 41 del 10/05/2013 disponeva, sulla scorta delle motivazioni ivi adottate e documentate, per la durata di mesi sei, prorogabili nei termini di legge, che:

- *“le discariche pubbliche e private (queste ultime solo laddove utilizzate a supporto per il circuito pubblico) sono autorizzate a ricevere la quantità eccedente i limiti nominali autorizzati alla lavorazione presso gli Impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) regionali dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel territorio della regione Calabria, senza il preventivo trattamento previsto dall’art. 7 del D.lgs. 36/2003 e s.m.i., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:*

- 1) *la deroga ex art. 7 DLgs 36/2003 dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario per il superamento della situazione di Emergenza rilevata nel campo dei rifiuti solidi urbani della Regione Calabria;*
- 2) *gli impianti pubblici di trattamento meccanico biologico degli RSU (TMB), devono essere riportati alle loro capacità nominali di trattamento e dovranno rispettare i cicli di produzione previsti;*
- 3) *una volta individuato il nuovo Gestore degli Impianti del Sistema Calabria Sud e Calabria Centro (limitatamente al polo tecnologico di Catanzaro Alli), deve essere avviata la procedura per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per tutti gli impianti di trattamento RSU che rientrano nel campo di applicazione della parte II del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii.*

- 4) la deroga ex **art. 7 DLgs 36/2003 potrà essere applicata:**
- alle discariche per rifiuti speciali non pericolosi autorizzati con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), che si siano adeguate a tutte le condizioni e le prescrizioni previste nei rispettivi decreti autorizzativi e a quelle eventualmente impartite dall'Autorità Competente a seguito di criticità rilevate durante i controlli da parte di ARPA.CAL o di altri Soggetti deputati al controllo;
 - nelle more del rilascio dell'AIA da parte dell'Autorità Competente, alle discariche esistenti, già destinatari di deroga ex art. 7 DLgs 36/2003, per effetto dello stato di emergenza (OPCM n. 3731 del 16.01.2009 e seguenti), che siano provvisti di decreto di VIA regionale e di autorizzazione per l'esercizio rilasciata dall'Ufficio del Commissario per l'Emergenza Rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria, che si siano adeguate a tutte le condizioni e le prescrizioni previste nei rispettivi decreti autorizzativi e a quelle eventualmente impartite dall'Autorità Competente a seguito di criticità rilevate durante i controlli da parte di ARPA.CAL o di altri Soggetti deputati al controllo;
- 5) la deroga ex **art. 7 DLgs 36/2003 non potrà essere applicata** alle discariche che non siano adeguate al DLgs 36/2003 e ss.mm.ii. e, comunque, non rientranti nei casi previsti di cui al punto 4);
 - 6) dovrà essere aumentata, se necessario, la frequenza di smaltimento del percolato per mantenere il battente idraulico sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento ed estrazione;
 - 7) dovrà essere aumentata, se necessario, la capacità di smaltimento dei fluidi del sistema di raccolta e drenaggio del percolato e le relative vasche di raccolta;
 - 8) dovrà essere verificato il dimensionamento della rete di captazione del biogas e dei motori di recupero energetico del biogas, alla luce dei conferimenti di RSU tal quale;
 - 9) si dovranno raccogliere separatamente beni durevoli e RAEE per eliminarli, per quanto possibile, dagli RSU conferiti in discarica;
 - 10) l'accumulo dei rifiuti sia attuato con criteri di elevata compattazione, onde limitare successivi fenomeni di instabilità;
 - 11) nella messa a dimora dei rifiuti in discarica si dovranno evitare pendenze superiori al 30% per evitare problemi di stabilità dell'intera massa dei rifiuti abbancati, se il rifiuto conferito presenta contenuti di umidità elevati si dovrà procedere limitando ulteriormente le pendenze;
 - 12) la morfologia della discarica, la volumetria occupata dai rifiuti e quella ancora disponibile per il deposito dei rifiuti devono essere oggetto di apposite rilevazioni topografiche che comprendano l'accertamento della situazione antecedente alla fase di attuazione della deroga ex art. 7 DLgs 36/03. La frequenza delle successive rilevazioni dovrà essere concordata con ARPA.CAL sulla base delle esigenze specifiche di ogni discarica;
 - 13) si presti particolare attenzione alla copertura giornaliera del fronte dei rifiuti conferiti con uno strato di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche atti a limitare la dispersione eolica, l'accesso dei volatili, l'emissione di odori e la proliferazione di insetti, roditori, larve, ecc.
 - 14) tutti i gestori delle discariche destinatari della deroga ex art. 7 DLgs 36/03, dovranno trasmettere all'ARPA.CAL, con frequenza mensile, un report dei quantitativi giornalieri dei rifiuti in ingresso alle discariche distinti per codici CER e per comuni e impianti conferitori;
 - 15) i Gestori sono comunque tenuti a rispettare tutte le condizioni di esercizio e le prescrizioni previste dai rispettivi decreti di autorizzazione;
 - 16) si dovranno sanificare e igienizzare le zone in prossimità dei rifiuti abbandonati sulle strade e nei luoghi pubblici e privati.

CHE, con successiva ordinanza n.146 dell'11.11.2013, recante "Disposizioni in ordine alla gestione dei rifiuti solidi urbani della Regione Calabria – Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 191 d. lgs. 152/2006 e s.m.i. n° 41/2013 – Proroga", veniva disposto sulla scorta delle motivazioni ivi addotte e documentate, per la durata di mesi sei, prorogabili nei termini di legge, che:


- "l'Ordinanza Contingibile ed Urgente n° 41 del 10/05/2013 viene prorogata per la durata di mesi 6 (sei), prorogabili nei termini di legge, con decorrenza immediata;
- per l'effetto, le discariche pubbliche e private (quest'ultime solo laddove utilizzate a supporto per il circuito pubblico) sono autorizzate a ricevere la quantità eccedente i limiti nominali autorizzati alla lavorazione

presso gli Impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) regionali dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel territorio della regione Calabria, senza il preventivo trattamento previsto dall'art. 7 del D.lgs. 36/2003 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni già note;

▪ *il Dipartimento Politiche dell'Ambiente competente provvede all'attuazione degli strumenti in itinere intrapresi, richiamati in premessa e appresso specificati:*

1. *proroga dei dispositivi ordinamentali prot. SIAR nn.: 187299 del 03.06.2013 per l'impianto di Reggio Calabria Sambatello; 188681 del 04.06.2013 per l'impianto di Catanzaro Alli; 192189 e 192190 del 06.06.2013; 194008 del 07.06.2013 per l'impianto di Siderno S. Leo; 195910 del 10.06.2013 per l'impianto di Crotone Ponticelli; 196695 del 11.06.2013 per l'impianto di Gioia Tauro Cicerna; 196720 del 11.06.2013 per l'impianto di Rossano Bucita e 200563 del 13.06.2013 per l'impianto di Lamezia Terme Z.I., mediante i quali sono state regolarizzate le operazioni di conferimento presso tutti gli impianti del sistema regionale, riconducendo ai quantitativi nominali il trattamento autorizzato dei rifiuti, ovvero attivando presso gli stessi impianti il servizio di trasferimento (trasferenza) per le quantità di RU in eccedenza (surplus) rispetto a detti valori nominali;*
2. *prosecuzione ed implementazione delle operazioni di riattivazione delle linee di trattamento dedicate, presso gli impianti TMB in esercizio sul territorio, alla frazione organica della Raccolta Differenziata, per complessive 32.000 t/a circa;*
3. *proposizione di apposito dispositivo deliberativo di attuazione della previsione di cui all'art.1 comma 3 della Legge regionale n. 18/2013, ove stabilisce che la Giunta regionale, con apposito provvedimento, possa "rimodulare le tariffe in aumento o in diminuzione, definendo appositi criteri, in ragione delle somme incassate ai sensi del comma 2 e delle percentuali di raccolta differenziata raggiunte, ferma restando la salvaguardia degli equilibri di bilancio", con aumenti o riduzioni percentuali sulle tariffe dovute dai singoli Comuni in virtù della performance di raccolta differenziata raggiunta;*
4. *completamento della procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari – art. 55 del d.lgs 163/2006 – "Decreto a contrarre DDG n. 7086 del 09/05/2013, per l'affidamento del servizio di trasporto/smaltimento presso impianti extraregionali dotati di AIA dei rifiuti prodotti nella regione Calabria di cui ai Codici CER: 19.05.01, 19.05.03, 19.12.12";*
5. *eventuale completamento, all'esito dei procedimenti giurisdizionali di impugnativa pendenti, della procedura di gara indetta ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. con nota prot. 022085 del 02/07/2013, "Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di smaltimento RSU presso impianti extraregionali dotati di AIA, prodotti nella Regione Calabria di cui ai codici CER 19.05.01, 19.05.03, 19.12.10, 19.12.12, 20.03.01, 20.03.03 e 20.03.99", attualmente sospesa;*
6. *completamento delle procedure di ricerca, nell'ambito delle iniziative legate ai trasferimenti transfrontalieri, con Avviso Pubblico, di un immobile ad uso industriale nell'area del porto di Gioia Tauro, da destinare a stazione di imballaggio e stoccaggio dei rifiuti indifferenziati per il successivo conferimento in impianti extranazionali;*
7. *pubblicazione della gara per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti, al fine di conferire i quantitativi di RU eccedenti le capacità di trattamento presso impianti autorizzati fuori dai confini regionali e nazionali;*
8. *in esecuzione del decreto dirigenziale a contrarre, n° 7086 del 09.05.2013, pubblicazione delle procedure di gara per l'affidamento del completamento del sistema tecnologico regionale (revamping impiantistico, adeguamento normativo), coerentemente con le previsioni programmatiche di cui alle Linee Guida per la rimodulazione del piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Calabria approvate con D.G. n. 49 del 11.02.2013;*
9. *completamento della valutazione da parte del MEF per l'incremento delle ulteriori risorse rivenienti dagli obiettivi di servizio (Del. CIPE n. 79/2012 – Fondo FSC), pari a c.ca 85,86 M€;*
10. *La trasmissione, a cura dei gestori delle discariche destinatarie della presente Ordinanza, presso l'ArpaCal territorialmente competente e il Dipartimento Politiche dell'Ambiente di report mensili recanti i quantitativi giornalieri dei rifiuti in ingresso, distinti per Codici CER e per Comuni e impianti conferitori;*

RILEVATO CHE, nel termine di efficacia delle Ordinanze Contingibili ed Urgenti nn° 41 e 146/2013, sono state avviate le seguenti iniziative:

**REGIONE CALABRIA**
Il Vice Presidente
Antonella Stasi

1. Sottoscrizione di accordi ai sensi dell'art. 182 comma 3 d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., ovvero implementazione di forme interregionali e transfrontaliere per il trattamento/smaltimento dei rifiuti finalizzati alla riduzione quantitativa e temporale del conferimento del *tal quale* direttamente in discarica alla luce della tempistica stimata per la realizzazione dell'impiantistica programmata:
 - i. tra le iniziative in tal senso, sono stati presi contatti con diverse regioni ed è stato, altresì, pubblicato il bando per l'affidamento del servizio di imballaggio, stoccaggio temporaneo, carico, trasporto, recupero/smaltimento in ambito internazionale comunitario di rifiuti (tal quale) aventi codice CER 20.03.01, prodotti nel territorio della regione Calabria (approvato con D.D.G. n. 16993 del 10.12.2013);
2. Indizione di *procedura aperta sopra soglia comunitaria*, ai sensi del DDG n° 17333 del 17.12.2013, con il criterio di aggiudicazione dell'*offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.*, per l'affidamento del servizio di progettazione preliminare e definitiva per l'adeguamento e completamento del sistema impiantistico regionale dei rifiuti per l'attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 49 dell'11.02.2013, al fine di ottimizzare le capacità di trattamento assicurando la copertura dell'intera produzione regionale.
3. Implementazione della riforma dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, di cui alla L. 148/11 e ss.mm.ii., approvata dalla Giunta regionale con atto n. 151 del 22.04.2013, come da apposita proposta formulata dal Dipartimento Politiche dell'Ambiente;
4. Implementazione della raccolta differenziata sino al raggiungimento delle soglie percentuali normativamente previste, mediante:
 - a. la riattivazione (dopo anni di non funzionalità) delle linee "dedicate" al trattamento della frazione organica (umido) della raccolta differenziata (RD) negli esistenti impianti TMB, in aggiunta all'ottimizzazione di quella dell'impianto di Lamezia (già in esercizio);
 - b. l'attuazione di un programma di conferimenti presso gli impianti del sistema tecnologico, fortemente legato alle percentuali performanti di RD raggiunte dai comuni;
 - c. l'avvenuta sottoscrizione (in data 19.02.2014) dell'Accordo di Programma tra il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) e la Regione.
 - d. la rimodulazione della tariffa dovuta dagli enti locali per il servizio di trattamento/smaltimento dei rifiuti, prevista dall'art. 1 comma 3 della Legge regionale n. 18/2013 (la Giunta regionale, con apposito provvedimento, può "rimodulare le tariffe in aumento o in diminuzione, definendo appositi criteri, in ragione delle somme incassate ai sensi del comma 2 e delle percentuali di raccolta differenziata raggiunte, ferma restando la salvaguardia degli equilibri di bilancio").
5. Incremento delle percentuali delle frazioni merceologiche passibili di riutilizzo, recupero e riciclo, ai sensi della Direttiva 2008/98/CE, mediante la realizzazione, nell'ambito della gara per l'affidamento del servizio di progettazione relativo agli impianti, di una evoluta piattaforma tecnologica di riciclaggio/riuso "spinto" nel comune di Bisignano (CS) e di una analoga da realizzarsi a Reggio Calabria, loc. Sambatello.

DATO ATTO CHE:

- Non è stato possibile attuare accordi interregionali ex art. 182 comma 3 d. lgs. 152/06 ss.mm.ii. a causa del mancato assenso da parte delle regioni all'uopo interessate;
- Con riferimento alla gara di cui al DDG n° 16993/13, inerente il conferimento transfrontaliero, al momento si è registrata l'esclusione dell'unica ditta partecipante per carenza dei requisiti in una delle società mandanti e si è, tuttora, in attesa del perfezionamento del relativo procedimento amministrativo, ai fini della dichiarazione per la stessa di "gara deserta";
- Per la gara di cui al D.D.G. n. 17333 del 17.12.2013, relativa all'affidamento del servizio di progettazione preliminare e definitiva del sistema impiantistico, è stata già effettuata l'aggiudicazione provvisoria e si è in attesa, svolte le necessarie verifiche, di quella definitiva.
- Il progetto di legge che definirà, in modo operativo, le modalità organizzative ed attuative del Servizio Integrato sui rifiuti urbani e assimilati, prevedendo il riordino del servizio di gestione in Ambiti territoriali, le cui funzioni amministrative saranno affidate alle relative Comunità d'Ambito (Comuni associati a livello d'Ambito), dopo la citata approvazione (in data 22.04.2013) da parte della Giunta regionale, è tutt'ora all'esame della preposta IV^a Commissione del Consiglio Regionale;
- Ai sensi della l.r. 18/2013, è di prossima sottoposizione agli organi di Giunta competenti la proposta di deliberazione inerente la menzionata rimodulazione tariffaria, che prevedrà premialità ed incentivazioni variamente configurate, in favore di coloro che già effettuano ovvero effettueranno concretamente la raccolta differenziata, favorendo il progressivo aumento della percentuale comunale e, quindi, di quella regionale, a discapito dei comuni che non si dimostreranno performanti.

EVIDENZIATO CHE dalle suddette azioni sono derivati i seguenti effetti positivi sulla realtà sociale e ambientale regionale in materia di gestione dei rifiuti, così individuabili:

- L'operatività della deroga all'art. 7, comma 1 del D. Lgs. 36/2003 inerente il conferimento in discarica del tal quale ha fortemente contribuito al processo di regolarizzazione del sistema dei conferimenti/trattamenti, già avviato mediante la riconduzione degli impianti al trattamento dei quantitativi nominali (cioè inizialmente autorizzati e contrattualizzati) dei rifiuti e mediante l'attivazione presso gli stessi impianti del servizio di trasferimento (trasferenza) direttamente in discarica delle quantità di rifiuti in eccedenza (surplus) rispetto a detti valori nominali.
- Il termovalorizzatore di Gioia Tauro lavora a pieno regime, a seguito della effettiva produzione di CDR/CSS e di FOS stabilizzata (CER 19.05.03), fatta eccezione per gli impianti di Catanzaro (Alli) e di Rossano (Bucita), i quali, del resto, storicamente non hanno mai prodotto CDR/CSS.
- Sono state attivate, dalla designazione al subentro in capo alla Regione, tutte le linee di trattamento dell'organico, consentendo il trattamento sino a 44.000 t/a di rifiuto.

VISTO CHE:

- l'attuazione delle iniziative sopra descritte da parte del Dipartimento Politiche dell'Ambiente ha incontrato forti difficoltà, scaturenti dalle innumerevoli deficienze e problematiche del sistema rifiuti ed, in particolare:
 - la condotta moratoria dei comuni che non hanno pagato e perseverano a non pagare la tariffa regionale (nonostante gli innumerevoli solleciti e provvedimenti dipartimentali ai sensi della normativa vigente), che non consente la tempestiva corresponsione del dovuto ai gestori del servizio di trattamento/conferimento;
 - le numerose interruzioni del servizio di conferimento (per problemi tecnici legati "a cause di forza maggiore") presso la discarica privata di Pianopoli;
 - la necessità di reperire le risorse (poi individuate nelle risorse premiali di cui alla delibera CIPE n. 79/2012 e nella nuova programmazione POR FESR 2014-2020) per l'attuazione del completamento del sistema tecnologico ed infrastrutturale;
 - il mancato avvio della Raccolta Differenziata da parte dei comuni;
- persiste l'insufficienza della capacità di trattamento degli impianti (tuttora privi di autorizzazione integrata ambientale AIA sebbene richiesta da tempo dai nuovi gestori) rispetto alla produzione quotidiana regionale di rifiuti;
- non sono presenti discariche di servizio agli impianti e quelle esistenti registrano le seguenti criticità:
 - la discarica di Melicuccà, con capacità di abbanco di 450.000 mc con un primo lotto di c.ca 90.000 mc già completato, è ancora sottoposta a sequestro;
 - la discarica di Scala Coeli, già autorizzata per c.ca 93.000 mc, risulta non operativa a causa delle questioni insorte circa la strada di accesso da parte dell'Amministrazione comunale;
 - le discariche di Crotona, S. Giovanni in Fiore, Casignana e Catanzaro "Alli" risultano ormai esaurite;

ATTESO, ALTRESI', CHE:

- sono state intraprese soluzioni alternative che scongiurino il collasso del sistema, mediante il ricorso alle discariche disponibili (pubbliche e private), e soprattutto mediante il ricorso agli impianti privati di trattamento del rifiuto indifferenziato, in attuazione all'art. 2-bis LR n. 18/2013, come modificata dalla l.r. 6/2014, autorizzando temporaneamente due impianti privati in provincia di Cosenza, per una capacità di trattamento giornaliera complessiva di circa 350 tonnellate, nelle more del ripristino dell'equilibrio tra la produzione regionale e la capacità di trattamento del sistema impiantistico, il cui funzionamento a regime (in ottemperanza alle previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 2007), si rammenta essere stato dimensionato su una percentuale di RD pari almeno al 35%; nonché l'utilizzo di impianti privati di trattamento della frazione umida da RD, sottoscrivendo, all'uopo, un accordo con una società privata, che consentirà di trattare circa 6.000-8.000 tonnellate di frazione organica all'anno, la cui esecuzione consentirebbe agli impianti pubblici di liberare le rispettive aie di stabilizzazione del sottovaglio e garantire maggiori capacità di trattamento dei rifiuti in ingresso per circa 50-60 t/g;
- verranno a breve indette nuove gare da parte del Dipartimento Politiche dell'Ambiente per l'affidamento temporaneo del completamento del sistema tecnologico regionale, ivi compresi tutti gli interventi necessari di ammodernamento (*revamping*) impiantistico e normativo e le discariche di supporto, al fine di ottimizzare le capacità di trattamento assicurando la copertura dell'intera produzione regionale, coerentemente con le previsioni programmatiche di cui alle *Linee Guida per la rimodulazione del piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Calabria* approvate (con D.G. n. 49 del 11.02.2013);

- nella fase finale della gestione commissariale, sono venuti meno i concessionari del Sistema "Calabria Centro", Enertech srl (impianto di Catanzaro-Alli) e "Calabria Sud", Tec-Veolia spa-Gestioni Ambientali snc, a causa, rispettivamente: dell'apertura di procedimento penale da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro e della presentazione di istanza di concordato preventivo dinanzi al Tribunale di La Spezia;
- al fine di evitare l'interruzione dell'essenziale servizio pubblico di trattamento/smaltimento, le predette concessioni risultano affidate, temporaneamente, a gestori individuati dal Commissario Delegato, a mezzo di procedura negoziata, senza pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 57, comma 6, del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii;
- le autorizzazioni relative al sistema Calabria Sud sono state revocate, in quanto, di fatto, il gestore iniziale titolare dell'AIA (TEC-VEOLIA SpA-Gestioni Ambientali srl) non aveva più la disponibilità e la gestione degli impianti; mentre il nuovo gestore (Ecologia Oggi spa) non aveva prodotto la documentazione richiesta ai fini della voltura, con particolare riferimento alla garanzia che gli impianti potessero essere eserciti nelle condizioni tecniche e manutentive previste dall'AIA;
- il sistema Calabria Centro risulta sprovvisto di autorizzazione, in quanto all'impianto di Catanzaro "Alli" l'AIA era stata revocata, per le note problematiche giudiziarie che hanno interessato l'ex concessionaria, mentre per l'impianto di Lamezia Terme il procedimento di rilascio dell'autorizzazione AIA è stato da poco avviato e lo stesso continua a funzionare in virtù di apposita Ordinanza Commissariale (OCD) a suo tempo emessa;
- con istanze, rispettivamente depositate presso il competente Settore del Dipartimento Politiche dell'Ambiente in data 12/04/2013, prot. n° 125573 (Daneco Impianti srl per Lamezia Terme) e 28/06/2013, prot. n° 21675 (Ecologia Oggi per Crotona-Ponticelli, Gioia Tauro-Cicerna, Siderno S. Leo, Rossano-Bucita, Reggio Calabria-Sambatello), sono stati avviati i procedimenti autorizzativi, rispettivamente in data 09/05/2013, 09/09/2013 e 19/10/2013 (Rossano-Bucita), con trasmissione al Nucleo, il successivo 05/09/2013, 13/09/2013 e 21/11/2013 (Rossano-Bucita), per il prosieguo di competenza;
- detti procedimenti risultano, ad oggi, in attesa di definizione, stante l'ineroperatività del Nucleo di Valutazione esterno VIA-VAS-IPPC, il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento Regionale n° 3/2008, che ha, di fatto, precluso l'avvio della valutazione ai fini dell'emissione del parere tecnico di competenza e la convocazione della prevista Conferenza dei Servizi;
- detto Nucleo è in via di sostituzione ad opera della Struttura Tecnica di Valutazione interna della Regione Calabria, costituita in ossequio alla l.r. n° 39/2012 e del relativo Regolamento di Attuazione, approvato con DGR n° 381/2013;

OSSERVATO CHE:

- essendo la capacità di trattamento impiantistica limitata ai valori nominali, non è nelle condizioni di far fronte alla produzione quotidiana regionale, con necessità di conferimento di significativi quantitativi (c.ca 1.000 t/g) di rifiuti tal quale (mediante operazioni di trasferimento dagli impianti ovvero direttamente) presso le uniche due discariche attualmente in esercizio ed autorizzate ad accoglierli [rispettivamente: c.ca 900 t/g presso la discarica privata di Pianopoli (CZ) e c.ca 100 t/g presso quella pubblica di Cassano allo Ionio (CS)], mentre presso una discarica in provincia di Taranto, individuata a seguito dell'aggiudicazione della gara ad evidenza pubblica, confluiscono c.ca 700 t/g di scarti di lavorazione degli impianti di trattamento regionali.
- dalle discariche attualmente in esercizio di Pianopoli (prossima all'esaurimento) e di Cassano allo Ionio, dipende ad oggi, l'intero sistema di smaltimento regionale;

RICHIAMATO che, ai sensi dell'art. 3 *quiquies* d. lgs. 152/06 ss.mm.ii.:

- con apposita nota, il Dipartimento Politiche dell'Ambiente, nella qualità di Responsabile, ha convocato presso i locali dipartimentali per il 18/04/2013 i soggetti interessati e coinvolti nel ciclo dei rifiuti, al fine di:
 - *"condividere un percorso ... finalizzato al superamento della ... situazione emergenziale, nell'ambito del quale potrebbero trovare collocazione le seguenti possibilità, da vagliarsi anche ai fini dell'emissione di apposita Ordinanza ex art. 191 d.lgs. 152/2006 da parte dei soggetti competenti:*

esercizio degli impianti (allo stato sprovvisti di AIA) che afferiscono al sistema tecnologico regionale, nelle more della necessaria acquisizione dell'Autorizzazione



REGIONE CALABRIA
Il Vice Presidente
Antonella Stasi

Integrata Ambientale, per lo più in itinere; tale problematica è principalmente legata al subentro dei nuovi temporanei gestori a quelli originari;

- *esercizio dell'impianto di trattamento meccanico-biologico di Sambatello (RC), considerato che in precedenza lo stesso è stato autorizzato in deroga (per un quantitativo di circa 350 t/g) solo con Ordinanza Commissariale n. 9224 del 01/10/2010, ma non ha mai acquisito l'AIA. L'impianto, a cui, nel corso degli anni ha notoriamente afferrito il bacino di utenza reggino e di gran parte dei comuni limitrofi della fascia ionica reggina. E' stato chiuso nel giugno 2012 per mancanza della certificazione antincendio, per essere adibito a mera stazione di trasferimento dei rifiuti tal quale verso la discarica di Pianopoli. La riattivazione dell'impianto con "autorizzazione sostitutiva" dell'AIA consentirebbe, pertanto, di ovviare alla situazione di descritta criticità, ripristinando in tempi brevi, con le dovute precauzioni e prescrizioni, le regolari operazioni di conferimento/trattamento dei rifiuti per i comuni dell'area interessata, potendo gli scarti essere conferiti in discarica fuori regione;*
- *aumento della capacità di trattamento di taluni impianti regionali (Crotone, Siderno, Gioia Tauro, Lamezia Terme) di una percentuale pari a circa il 50% del valore nominale a suo tempo autorizzato. Gli impianti presentano, infatti, una linea meccanica ed una biologica; l'aumento della capacità della linea meccanica consiste sostanzialmente nell'incremento delle ore di lavoro degli operai per ciascuna turnazione ovvero delle stesse turnazioni; quello della linea biologica consiste, invece, nell'aumento dei quantitativi da sottoporre a trattamento per la produzione di frazione organica stabilizzata (fos), mediante la riduzione dei tempi di maturazione a discapito della qualità della stessa, passando cioè dal codice cer 19.05.03 a quello 19.05.01;*
- *utilizzo temporaneo di impianti mobili (sia per la tritovagliatura che per la stabilizzazione della frazione umida), da affiancare a quelli regionali esistenti per trattare proprio l'eccedenza di rifiuti derivante dal disequilibrio tra la produzione quotidiana e la capacità di trattamento del sistema impiantistico;*
- *limitatamente dell'impianto di recupero e valorizzazione di Lamezia Terme, gestito dalla Daneco Impianti spa:*
 - ✓ *incremento della capacità di trattamento mediante aumento della potenzialità delle aie di stabilizzazione da attuarsi con la sostituzione dei ventilatori esistenti, con altri di maggiore portata e prevalenza, sino alla concorrenza di circa 40 t/g di rifiuto in ingresso;*
 - ✓ *ulteriore incremento della capacità di trattamento del rifiuto indifferenziato, per circa 55 t/g, con la contestuale riduzione della ricezione dell'organico da RD a circa 20 t/g.*

Entrambe le azioni lascerebbero inalterato il ciclo produttivo dell'impianto ma consentirebbero di aumentare la capacità di trattamento di circa 100 t/g, individuando una configurazione impiantistica intermedia rispetto a quelle a suo tempo autorizzate con Ordinanza Commissariale (i quantitativi di tal quale in ingresso diverrebbero di ca. 122.500 t/a di indifferenziato (pari a 390 t/g) e 6.200 t/a di organico);

- *utilizzo temporaneo di un impianto di imballaggio di rifiuto tal quale da installarsi all'interno del capannone ex Italimpianti all'interno del polo tecnologico di Lamezia Terme, con stoccaggio momentaneo delle balle cellofanate in talune vasche presenti nell'area industriale, così da sopperire alla eventuale sovrapproduzione estiva".*
- Con nota prot. n. 97749 del 19/03/14, il Dipartimento Politiche dell'Ambiente ha provveduto a sottoporre all'attenzione del competente Ministero dell'Ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri tutte le problematiche sopra descritte, nonché le iniziative intraprese, sollecitando apposito provvedimento legislativo in deroga alle vigenti normative per il tempo necessario all'uscita dalla attuale situazione di crisi;
- Con nota PEC del 29/04/2014, prot. n° 0143858, è stata trasmessa ai soggetti interessati la Relazione Istruttoria, unitamente allo Schema di Ordinanza Contingibile e Urgente, al fine di ottenere il prescritto parere in merito alla compatibilità ambientale con riferimento al superamento della criticità nel settore dei

rifiuti urbani, alla stregua delle alternative sopra analiticamente menzionate e delle sotto riportate forme di gestione speciale dei rifiuti in deroga:

1. *“L'esercizio degli impianti, in deroga alla normativa nazionale (artt. 29 bis, 29 ter 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 octies e 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2006) e regionale (L.R. n. 39/2012 e Regolamento regionale n. 381/2013 e Regolamento regionale n. 3/2008, ove non espressamente abrogato) vigente, nelle more dell'acquisizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), assicurando comunque elevati livelli della protezione di salute umana e dell'ambiente;*
2. *L'esercizio degli impianti, in deroga alla normativa nazionale (artt. 29 bis, 29 ter 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 octies e 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2006) e regionale (L.R. n. 39/2012 e Regolamento regionale approvato con DGR n. 381/2013 e Regolamento regionale n. 3/2008, ove non espressamente abrogato) vigente, con aumento della capacità di trattamento degli stessi di una percentuale fino a c.ca il 50% del valore nominale, con produzione di frazione organica non compostata (CER n. 19.05.01), ricorrendo qualora necessario anche all'uso di impianti mobili di trito vagliatura, assicurando comunque elevati livelli di protezione della salute umana e dell'ambiente;*
3. *L'utilizzo temporaneo, in deroga alla normativa nazionale (artt. 29 bis, 29 ter 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 octies e 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2006) e regionale (L.R. n. 39/2012 e Regolamento regionale approvato con DGR n. 381/2013 e Regolamento regionale n. 3/2008, ove non espressamente abrogato) vigente, di un impianto di imballaggio di rifiuto tal quale, con messa in riserva temporanea delle balle cellofanate;*
4. *La deroga all'art. 7, comma 1 del D. Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. inerente il conferimento in discarica del tal quale, limitatamente al periodo di tempo necessario al sistema regionale dei rifiuti per andare a regime con i provvedimenti di cui ai precedenti punti n. 1 e n. 2 e, comunque, limitatamente a situazioni eccezionali ed imprevedibili, che potrebbero determinare condizioni di criticità igienico-sanitaria ed ambientale;*
5. *L'attuazione di tutte le attività intraprese nella vigenza delle due precedenti Ordinanze contingibili ed urgenti n. 41/2013 e n. 146/2013 non ancora concluse.*

PRESO ATTO

CHE, in ossequio al combinato disposto di cui all'art. 3 *quinquies* e dell'art. 191, commi 3 e 4 d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., con nota PEC prot. n° 18110 del 05/05/2014, acquisita in pari data dal Dipartimento Politiche dell'Ambiente, ARPACAL ha espresso parere favorevole circa le conseguenze ambientali derivanti dall'attuazione delle deroghe sopra menzionate con prescrizioni:

1. *“Al fine di assicurare elevati livelli di protezione della salute umana e dell'ambiente, tutti gli impianti oggetto della presente deroga dovranno essere gestiti nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni dei relativi decreti AIA, pur se revocati;*
2. *I gestori individuati dovranno assicurare i monitoraggi e i controlli delle emissioni e dei parametri di processo, previsti dai rispettivi PMC, per la valutazione di conformità ai principi della normativa IPPC, rispettando i limiti di emissione della normativa vigente;*
3. *Anche per l'impianto TMB di Reggio Calabria “Sambatello”, che non è stato mai oggetto di AIA e parere di Compatibilità Ambientale, il gestore individuato dovrà predisporre un idoneo PMC da adottare al fine di assicurare i monitoraggi e i controlli delle emissioni e dei parametri di processo per la valutazione di conformità dell'impianto ai principi della normativa IPPC e ai limiti di emissione previsti dalla normativa vigente;*
4. *Tutti gli impianti di TMB dovranno rispettare le MTD ... di riferimento;*
5. *La frazione organica proveniente dalla selezione meccanica degli RSU dovrà sempre essere stabilizzata per la produzione di rifiuti con codice CER 19.05.03 (FOS) oppure scarti con CER 19.05.01 (sottovaglio parzialmente stabilizzato);*
6. *Dovrà essere assicurata la completa stabilizzazione della FORSU da RD;*
7. *Tutti i rifiuti in uscita dagli impianti dovranno essere sottoposti ad analisi al fine di verificare la classificazione di pericolosità e l'ammissibilità in discarica e, per il CDR/CSS, la rispondenza alle specifiche della norma tecnica UNI CEN/TS 15359;*
8. *Le attività connesse all'impianto di imballaggio previsto dal punto 3 dell'Ordinanza dovranno avvenire rispettando le prescrizioni per la messa in riserva previste dal DM 05/02/1998 e ss.mm.ii.;*
9. *Sono considerate valide tutte le premesse e le considerazioni dei ns precedenti pareri n° prot. 13049 del 30/04/2013, 33776 del 07/11/2013, 33949 del 08/11/2013 e 8457 del 28/02/2014;*

10. La deroga dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario per il superamento della situazione di Emergenza rilevata nel campo dei rifiuti solidi urbani della Regione Calabria;

11. I Gestori degli impianti sono comunque tenuti a rispettare tutte le condizioni di esercizio e le prescrizioni previste dai rispettivi decreti di autorizzazione;

L'agenzia si riserva di evidenziare le criticità che potrebbero emergere durante la fase di attuazione della deroga in questione, al fine di valutare l'eventuale sospensione della stessa per gli impianti interessati";

CHE le ASP territoriali, debitamente interpellate, nulla hanno espresso in merito alle conseguenze igienico-sanitarie derivanti dall'attuazione delle deroghe sopra menzionate;

REPUTATO

CHE le soluzioni da ultimo intraprese si configuravano come complementari alle operazioni di conferimento/smaltimento fuori regione, riconducibili alla gara per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti non conclusasi con l'aggiudicazione, laddove l'esito positivo della stessa avrebbe assicurato il conferimento diretto del *tal quale* oltre frontiera, eliminando, di fatto, la necessità di continuare ad avvalersi della deroga all'art. 7 del d.lgs. n. 36/2003;

CHE, al venir meno di questa possibilità, si giustappone la necessità per l'Amministrazione appaltante di attivare il servizio transfrontaliero, anche mediante la riformulazione della gara in parola, i cui tempi di completamento appaiono assolutamente incompatibili con l'imminente scadenza della vigente *Ordinanza contingibile ed urgente n. 146/2013*;

CHE, alla luce del prossimo, definitivo esaurirsi della capacità di abbando delle discariche presenti sul territorio, appare necessario intervenire sugli impianti e sulla loro capacità di trattamento, aumentandone la potenzialità;

CHE non si ritiene potersi provvedere altrimenti.

CONSIDERATO:

CHE la situazione di fatto presenta caratteri parzialmente difformi da quella per cui è stata emanata l'Ordinanza n° 41/13 e quella di proroga n° 146/13, derivante dalle esposte criticità del sistema regionale di trattamento/smaltimento dei rifiuti, in dipendenza della mancata risoluzione dei problemi che avevano giustificato la dichiarazione dello stato di emergenza nello scorso quindicennio, e della necessità di dare nuovo impulso all'azione amministrativa in materia intervenendo sul sistema impiantistico;

CHE gli impianti presentano una linea meccanica ed una biologica; l'incremento della potenzialità degli impianti consiste, per la linea meccanica, nell'incremento del numero di turnazioni, mentre per quella biologica, nell'aumento della capacità di trattamento biologico per la produzione di Frazione Organica Stabilizzata (FOS), mediante due percorsi alternativi:

- ✓ diminuendo i tempi di maturazione della FOS con produzione di rifiuto da un codice CER 19.05.03 ad uno CER 19.05.01;
- ✓ trattando il surplus della lavorazione della FOS (codice CER 19.05.03) in impianti mobili da affiancare a quelli regionali fissi esistenti.

CHE l'impianto MBT di Reggio Calabria "Sambatello", attualmente adibito a sole operazioni di trasferta, risulta sprovvisto di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e gestito in forza della OCD n. 9224 del 01.10.2010, che, nell'ambito della approvazione di un progetto preliminare di realizzazione del nuovo impianto, disponeva la gestione dell'impianto di trattamento rsu (...) *nelle more di acquisizione del parere VIA (di fatto, mai richiesto)*;

CHE, nell'ambito delle speciali forme di gestione dei rifiuti, rientra:

- a. l'esercizio degli impianti in deroga alle prescrizioni di cui agli artt. 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, d. lgs. 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/12, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008 ove non espressamente abrogato, nelle more dell'acquisizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), aumentando la capacità di trattamento dei medesimi di una percentuale fino al 50% del valore nominale, con diminuzione dei tempi di maturazione della FOS e con produzione di rifiuto avente codice CER 19.05.01 (parte di rifiuti e simili non compostati), nonché avvalendosi, ove tecnicamente opportuno, dell'utilizzo di impianti mobili di tritovagliatura;
- b. l'esercizio dell'impianto MBT di Reggio Calabria "Sambatello", attualmente adibito a sole operazioni di trasferta, che risulta sprovvisto di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

- c. a fronte di tale significativo aumento della capacità di trattamento impiantistico, al fine di mantenere specifiche ed adeguate condizioni di sicurezza degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, si ritiene necessario rafforzare i presidi antincendio e di sicurezza, anche attraverso servizi di vigilanza antincendio (laddove necessario), i cui oneri verranno coperti nel limite delle disponibilità della contabilità speciale derivante dalla corresponsione della tariffa regionale sui RU;
- d. l'utilizzo temporaneo di un impianto di imballaggio di rifiuto tal quale da installare all'interno del capannone "ex Italimpianti" sito presso il Polo Tecnologico Lamezia Terme, e la messa in riserva delle balle così cellofanate;
- e. il ricorso alla deroga di cui all'art. 7 d. lgs. 36/03 e ss.mm.ii. ai sensi e per gli effetti disciplinati dalle Ordinanze Contingibili e Urgenti nn° 46/13 e 146/13, nei limiti del tempo necessario al sistema regionale dei rifiuti per andare a regime con i provvedimenti di cui ai punti a) e b), esclusivamente nelle ipotesi di fermo impianto e assimilabili.

CHE, limitatamente all'impianto di recupero e valorizzazione di Lamezia Terme (CZ), gestito dalla Daneco Impianti spa, sarebbe possibile, pur lasciando inalterato il ciclo produttivo dell'impianto, consentire al contempo di aumentare la capacità di trattamento di circa 100 t/g, individuando una configurazione impiantistica in linea con quelle a suo tempo autorizzate con Ordinanza Commissariale (i quantitativi di tal quale in ingresso diverrebbero di c.ca 122.500 t/a di indifferenziato - pari a 390 t/g- e c.ca 6.200 t/a di organico), attuando in via alternativa:

- a. l'incremento della capacità di trattamento mediante aumento della potenzialità delle AIA di stabilizzazione, da attuarsi con la sostituzione dei ventilatori esistenti, con altri di maggiore portata e prevalenza, sino alla concorrenza di circa 40 t/g di rifiuto in ingresso;
- b. l'ulteriore incremento della capacità di trattamento del rifiuto indifferenziato, per circa 55 t/g, con la contestuale riduzione della ricezione della frazione organica da RD a circa 20 t/g;

CHE si ravvisa la permanenza della eccezionale ed urgente necessità di tutela dell'ambiente e l'impossibilità di provvedere altrimenti, anche in deroga alle vigenti norme dell'ordinamento, prevedendo speciali forme di gestione dei rifiuti, tanto da doversi ricorrere allo strumento straordinario dell'Ordinanza Contingibile ed Urgente prevista dall'art. 191 d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., che consente il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché rispettose di elevati livelli di tutela della salute e dell'ambiente;

CHE l'esercizio degli impianti pubblici esistenti con incremento fino al 50% del valore nominale della capacità di trattamento consentirebbe l'avvio al trattamento/smaltimento di circa 376 t/g, corrispondenti al *surplus* produttivo attualmente insuscettibile di trattamento, necessario ad evitare fenomeni di emergenza igienico-sanitaria ed ambientale, conseguenti all'abbandono indiscriminato dei rifiuti sul territorio regionale, garantendo al contempo gli elevati livelli di protezione della salute umana e dell'ambiente imposti dall'art. 191 d. lgs. 152/06 ss.mm.ii. .

RITENUTO CHE

- È assolutamente necessario disporre, in deroga alla disciplina di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexes, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, d. lgs. 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/12, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008 ove non espressamente abrogato:
 - I. l'esercizio degli impianti di trattamento pubblici esistenti sul territorio regionale, nelle more dell'acquisizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), aumentando la capacità di trattamento dei medesimi di una percentuale fino al 50% del valore nominale, con diminuzione dei tempi di maturazione della FOS e con produzione di rifiuto avente codice CER 19.05.01 (parte di rifiuti e simili non compostati), nonché avvalendosi, ove tecnicamente opportuno, dell'utilizzo di impianti mobili di tritovagliatura;
 - II. l'esercizio dell'impianto pubblico di trattamento sito in loc. Sambatello del Comune di Reggio Calabria, nelle more dell'acquisizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e della Compatibilità Ambientale ai fini VIA, ove riconosciute la necessità da parte della competente Struttura Tecnica di Valutazione presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente;
 - III. il rafforzamento, a fronte del suddetto significativo aumento della capacità di trattamento impiantistico e al fine di mantenere specifiche ed adeguate condizioni di sicurezza degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, dei presidi antincendio e di sicurezza, anche attraverso servizi di vigilanza antincendio, i cui oneri verranno coperti nel limite delle disponibilità della contabilità speciale derivante dalla corresponsione della tariffa regionale sui RU;



REGIONE CALABRIA
Il Vice Presidente
Antonella Stasi

- IV. l'utilizzo temporaneo di un impianto di imballaggio di rifiuto tal quale da installare all'interno del capannone "ex Italimpianti" sito presso il Polo Tecnologico Lamezia Terme, e la messa in riserva delle balle così cellofanate;
- V. il ricorso alla deroga di cui all'art. 7 d. lgs. 36/03 e ss.mm.ii. ai sensi e per gli effetti disciplinati dalle Ordinanze Contingibili e Urgenti nn° 46/13 e 146/13, nei limiti del tempo necessario al sistema regionale dei rifiuti per andare a regime con i provvedimenti di cui ai punti I e II, esclusivamente nelle ipotesi di fermo impianto e assimilabili;
- tutte le attività intraprese nella vigenza dell'Ordinanza Contingibile ed Urgente n° 41 del 10/05/2013 e n° 146 del 10/11/2013 siano proseguite sino al completamento;
 - possa derogarsi l'art. 7 d. lgs. 36/03 e ss.mm.ii. ai sensi e per gli effetti disciplinati dalle Ordinanze Contingibili e Urgenti nn° 41/13 e 146/13, nei limiti del tempo necessario al sistema regionale dei rifiuti per andare a regime con i provvedimenti sotto indicati, esclusivamente nelle ipotesi di fermo impianto e assimilabili.
 - la Presidenza della Giunta rappresenta il fulcro decisionale sotto il profilo amministrativo e territoriale per la positiva individuazione degli strumenti di superamento di una situazione di criticità di livello regionale;
 - ogni diversa soluzione non appare compatibile con la garanzia di elevati livelli di tutela ambientale e sanitaria;

RIMARCATO :

CHE le deroghe normative sopra menzionate, in uno con le ulteriori iniziative in corso di esecuzione, ovvero in previsione di attuazione, appaiono imposte dall'eccezionale ed urgente necessità di scongiurare la compromissione della salute umana e dell'ambiente, precludendosi la possibilità di provvedere altrimenti;

CHE, così operando, vengono mantenuti elevati livelli di tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente;

CHE le disposizioni di cui alla presente Ordinanza non costituiscono deroghe ai principi generali di cui alla Parte I del d. lgs. 152/06 ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 3 *bis* d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., ove si legge che i principi generali della Parte I del Testo Unico Ambientale (TUA) si informano al rispetto non solo dell'ordinamento, ma anche del diritto comunitario, vincolando così l'adozione di ogni atto e/o provvedimento previsto dal medesimo Testo Unico;

VISTO l'art. 3 *ter* d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., ove si affida, tra l'altro, a tutti gli enti pubblici la tutela dell'ambiente, informando la relativa azione ai principi di precauzione, di prevenzione, di correzione in via prioritaria "alla fonte" dei danni arrecati e del "chi inquina paga";

VISTO l'art. 3 *quinqües* d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., ove si richiamano i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra enti, statuali e locali, al fine di assicurare omogenea tutela all'ambiente;

VISTO l'art. 3 *sexies* d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., ove si sancisce il diritto di accesso alle informazioni ambientali e alla partecipazione a scopo collaborativo quale principio generale informatore della materia ambientale;

VISTO l'art. 178 d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., ove si chiarisce che "la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga ... secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica";

VISTO l'art. 32 Cost.;

VISTA e RICHIAMATA la *Relazione Illustrativa* prodotta dal proponente, ivi compresi gli allegati in essa presenti e ad essa afferenti a farne parte integrante e sostanziale, nonché i contenuti rappresentati;

VISTO il parere favorevole all'adozione della presente ordinanza, emesso dall'Avvocatura Regionale, prot. n. 153376 del 07-05-2014;

VISTA la proposta di ordinanza prot. n. 149636 del 05-05-2014, avanzata dal Dipartimento Politiche dell'Ambiente per far fronte alle sopra descritte criticità dell'attuale sistema di gestione dei rifiuti in Calabria;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per la durata di mesi 6 (sei), prorogabili nei termini di legge, con decorrenza immediata:

1. in deroga agli artt. 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, d. lgs. 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/12, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008 ove non espressamente abrogato, l'esercizio degli impianti di trattamento pubblici esistenti sul territorio regionale, nelle more dell'acquisizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), aumentando la capacità di trattamento dei medesimi di una percentuale fino al 50% del valore nominale, con diminuzione dei tempi di maturazione della FOS e con produzione di rifiuto avente codice CER 19.05.01 (parte di rifiuti e simili non compostati), nonché avvalendosi, ove tecnicamente opportuno, dell'utilizzo di impianti mobili di trito vagliatura. A fronte di tale significativo aumento della capacità di trattamento impiantistico, al fine di mantenere specifiche ed adeguate condizioni di sicurezza degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, si ritiene necessario rafforzare i presidi antincendio e di sicurezza, anche attraverso servizi di vigilanza antincendio (laddove necessario), i cui oneri verranno coperti attingendo alla contabilità speciale alimentata dalla corresponsione della tariffa regionale sui RU;
2. in deroga agli artt. 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, d. lgs. 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/12, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008 ove non espressamente abrogato, l'esercizio dell'impianto pubblico di trattamento sito in loc. Sambatello del Comune di Reggio Calabria, nelle more dell'acquisizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e della Compatibilità Ambientale ai fini VIA, ove riconosciutane la necessità da parte della competente Struttura Tecnica di Valutazione presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente. A fronte di tale significativo aumento della capacità di trattamento impiantistico, al fine di mantenere specifiche ed adeguate condizioni di sicurezza degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, si ritiene necessario rafforzare i presidi antincendio e di sicurezza, anche attraverso servizi di vigilanza antincendio (laddove necessario), i cui oneri verranno coperti attingendo alla contabilità speciale alimentata dalla corresponsione della tariffa regionale sui RU;
3. in deroga agli artt. 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, D. lgs. 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/12, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008 ove non espressamente abrogato, l'utilizzo temporaneo di un impianto di imballaggio di rifiuto tal quale da installare all'interno del capannone "ex Italimpianti" sito presso il Polo Tecnologico Lamezia Terme, e la messa in riserva delle balle così cellofanate;
4. il ricorso alla deroga di cui all'art. 7 d. lgs. 36/03 e ss.mm.ii. ai sensi e per gli effetti disciplinati dalle Ordinanze Contingibili e Urgenti nn° 41/13 e 146/13, nei limiti del tempo necessario al sistema regionale dei rifiuti per andare a regime con i provvedimenti di cui ai punti 1 e 2 ovvero nelle ipotesi di fermo impianto e assimilabili,

nel rispetto delle seguenti prescrizioni, di cui al Parere favorevole prot. n° 18110 del 05/05/2014 reso dalla competente ARPACAL:

- *"Al fine di assicurare elevati livelli di protezione della salute umana e dell'ambiente, tutti gli impianti oggetto della presente deroga dovranno essere gestiti nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni dei relativi decreti AIA, pur se revocati;*
 - *I gestori individuati dovranno assicurare i monitoraggi e i controlli delle emissioni e dei parametri di processo, previsti dai rispettivi PMC, per la valutazione di conformità ai principi della normativa IPPC, rispettando i limiti di emissione della normativa vigente;*
- Anche per l'impianto TMB di Reggio Calabria "Sambatello", che non è stato mai oggetto di AIA e parere di Compatibilità Ambientale, il gestore individuato dovrà predisporre un idoneo PMC da adottare al fine di assicurare i monitoraggi e i controlli*



REGIONE CALABRIA
Il Vice Presidente
Antonella Stasi

delle emissioni e dei parametri di processo per la valutazione di conformità dell'impianto ai principi della normativa IPPC e ai limiti di emissione previsti dalla normativa vigente;

- Tutti gli impianti di TMB dovranno rispettare le MTD ... di riferimento;
- La frazione organica proveniente dalla selezione meccanica degli RSU dovrà sempre essere stabilizzata per la produzione di rifiuti con codice CER 19.05.03 (FOS) oppure scarti con CER 19.05.01 (sottovaglio parzialmente stabilizzato);
- Dovrà essere assicurata la completa stabilizzazione della FORSU da RD;
- Tutti i rifiuti in uscita dagli impianti dovranno essere sottoposti ad analisi al fine di verificare la classificazione di pericolosità e l'ammissibilità in discarica e, per il CDR/CSS, la rispondenza alle specifiche della norma tecnica UNI CEN/TS 15359;
- Le attività connesse all'impianto di imballaggio previsto dal punto 3 dell'Ordinanza dovranno avvenire rispettando le prescrizioni per la messa in riserva previste dal DM 05/02/1998 e ss.mm.ii.;
- Sono considerate valide tutte le premesse e le considerazioni dei ns precedenti pareri n° prot. 13049 del 30/04/2013, 33776 del 07/11/2013, 33949 del 08/11/2013 e 8457 del 28/02/2014;
- La deroga dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario per il superamento della situazione di Emergenza rilevata nel campo dei rifiuti solidi urbani della Regione Calabria;
- I Gestori degli impianti sono comunque tenuti a rispettare tutte le condizioni di esercizio e le prescrizioni previste dai rispettivi decreti di autorizzazione;
- L'agenzia si riserva di evidenziare le criticità che potrebbero emergere durante la fase di attuazione della deroga in questione, al fine di valutare l'eventuale sospensione della stessa per gli impianti interessati”;

Nei 120 giorni successivi, il Dipartimento Politiche dell'Ambiente competente provvede all'attuazione degli strumenti utili a garantire il corretto smaltimento della quantità di rifiuti prodotti dal territorio, anche mediante:

- attuazione delle attività intraprese nella vigenza dell'Ordinanza Contingibile ed Urgente n° 41 del 10/05/2013 e n° 146 del 10/11/2013;
- sottoscrizione di accordi interregionali e/o transfrontalieri per il trattamento/smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'art. 182 comma 3 d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., complementari alle azioni necessarie per assicurare la copertura dell'intera produzione regionale;
- attuazione della riforma dei servizi pubblici a rilevanza economica, di cui alla l. 148/11 e ss.mm.ii., approvata dalla Giunta regionale con il “Progetto di Legge Regionale sul Riordino del Servizio di gestione dei Rifiuti urbani ed assimilati”;
- redazione dell'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, come da previsioni di cui alle citate Linee Guida approvate dalla Giunta Regionale con atto n. 49 dell'11.02.2013;
- significativo incremento dell'attuale percentuale di raccolta differenziata;
- incremento delle percentuali delle frazioni merceologiche passibili di riutilizzo, recupero e riciclo, mediante:
 - ✓ Attuazione di tutte le iniziative contenute nell'Accordo di Programma tra il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) e la Regione sottoscritto in data 19/02/2014 miranti alla riduzione della produzione di rifiuti, attraverso il riuso ed il riciclo, mediante supporto tecnico per le amministrazioni comunali e provinciali e il potenziamento del supporto logistico necessario per implementare il servizio di RD nei comuni.
 - ✓ Promozione di ulteriori accordi integrativi, condividendo opportune campagne di comunicazione;
 - ✓ Avviamento di iniziative in sinergia tra l'Assessorato alle Politiche dell'Ambiente, l'Assessorato alle Attività Produttive della Regione Calabria e l'Associazione degli Industriali regionale;
 - ✓ Attivazione di uno sportello tecnico regionale di supporto agli enti locali.
 - ✓ Ricorso alle Green Public Procurement (GPP) o Acquisti verdi della Pubblica Amministrazione ovvero Appalti verdi (cioè l'integrazione di considerazioni di carattere ambientale nelle procedure di acquisto delle Pubbliche Amministrazioni, principale strumento per mettere in atto strategie di sviluppo sostenibile), previsti anche alla L.R. n. 18/2013;



REGIONE CALABRIA

Le Vice Presidente

Antonella Stasi

- ✓ Redazione del Piano di riduzione dei rifiuti e quello di riduzione della frazione organica in discarica (di cui al D.Lgs n. 36/2003);
 - ✓ Emanazione (ai sensi dell'art.1 comma 3 della L.R. n. 18/2013) del dispositivo deliberativo inerente la rimodulazione tariffaria, che prevede anche premialità ed incentivazioni varie a favore di coloro che già effettuano ovvero effettueranno concretamente la raccolta differenziata, a discapito dei comuni che non si dimostreranno performanti;
 - ✓ Definizione dei contratti in essere e la stipulazione di ulteriori nell'ambito della manifestazione di interesse (prot. n. 75238 del 03.03.2014) per impianti privati di trattamento e smaltimento di rifiuti autorizzati, di cui alla L.R. 06/2014.
5. La trasmissione, a cura dei gestori degli impianti della presente Ordinanza, presso l'ArpaCal territorialmente competente e il Dipartimento Politiche dell'Ambiente di report mensili recanti i quantitativi giornalieri dei rifiuti in ingresso, distinti per Codici CER e per Comuni e impianti conferitori, nonché le informazioni relative al trattamento effettuato in ossequio alla presente Ordinanza ai fini del monitoraggio da parte dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente;
 6. la trasmissione della presente Ordinanza, per gli adempimenti di Legge, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, ai Prefetti di Catanzaro, Cosenza, Crotona, Vibo Valentia e Reggio Calabria, ai Settori Ambiente delle Province di Catanzaro, Cosenza, Crotona, Vibo Valentia e Reggio Calabria, al Dipartimento Politiche dell'Ambiente, all'ARPACal – Direzione Generale, all'ASP di Catanzaro, Cosenza, Crotona, Vibo Valentia e Reggio Calabria, ai gestori degli impianti;
 7. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente Ordinanza, che consta di pagine **sedici (16)** – compreso il frontespizio) viene trasmessa, per i successivi adempimenti di competenza, al Dipartimento regionale proponente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.



Antonella Stasi
REGIONE CALABRIA
Il Vice Presidente
Antonella Stasi